

Sintesi delle osservazioni al documento per la consultazione in
materia di
**“Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa
tensione a partire dall’1 luglio 2007”**

Procedimento avviato con deliberazione 15 novembre 2001, n.
264/01, come integrato con deliberazioni 5 dicembre 2002, n. 199/02
e 26 giugno 2006, n. 126/06

Data pubblicazione documento per la consultazione: 18 gennaio 2007

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI | 4 |
| OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 5 |
| <i>S1 - L'Autorità ha individuato sei principali obiettivi da perseguire nel processo di ridefinizione del sistema tariffario per le utenze domestiche. Si ritiene tale elencazione completa e adeguata? Se no, indicare quali ulteriori obiettivi dovrebbero essere fissati e motivare.....</i> | 10 |
| <i>S2 - Tra le opzioni di intervento individuate dall'Autorità, quale si ritiene preferibile e perché?.....</i> | 13 |
| <i>S3 - L'Autorità ha espresso il proprio orientamento in favore delle opzioni n. 3 e n. 4. Si condividono le considerazioni alla base di tale preferenza? E, in ogni caso, tra le due opzioni indicate, quale si ritiene migliore e perché?.....</i> | 15 |
| <i>S4 - L'Autorità ha delineato la possibilità di intervenire sulla modalità di imposizione delle componenti A e UC4, prevedendone una applicazione "progressiva" con corrispettivi maggiorati sui livelli di consumo medio alti. Si condivide una simile impostazione? Si ritiene sussistano impedimenti alla sua realizzazione?.....</i> | 17 |
| <i>S5 - Il documento prevede l'applicazione del meccanismo di agevolazione nella forma di compensazione in luogo di una specifica tariffa. Si condivide tale impostazione? Perché?... </i> | 19 |
| <i>S6 - Anche nella logica di tipo compensativo è prevista la graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Si condivide tale impostazione? Perché?.....</i> | 21 |
| <i>S7 - Coerentemente con l'impostazione della consultazione 2003, le classi di componenti del nucleo familiare individuate sono: 1 componente, da 2 a 4 componenti e oltre 4 componenti. Si condivide tale ripartizione o si ritiene preferibile suddividere i nuclei familiari secondo la ripartizione: da 1 a 2 componenti, da 3 a 5 componenti, oltre 5 componenti? Si ritengono preferibili altre ripartizioni? Perché?.....</i> | 22 |
| <i>S8 - Oltre alla graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, una volta definita la soglia di accesso al regime agevolato, qualunque indicatore venga individuato al riguardo, si ritiene utile differenziare l'agevolazione anche in funzione del valore (comunque inferiore al valore di soglia) assunto dall'indicatore?.....</i> | 23 |
| <i>S9 - E' confermata, nell'impostazione sopra descritta, la previsione del limite di 3 kW di potenza impegnata (con esclusione dei casi, meglio dettagliati nella Parte VI, di utenti in gravi condizioni di salute) per l'accesso all'agevolazione riconosciuta in caso di disagio economico. Si condivide tale previsione? Perché?.....</i> | 24 |
| <i>S10 - Si ritiene opportuno, nel caso di nuclei familiari particolarmente numerosi (oltre 6 componenti), elevare il limite sull'impegno di potenza a 4,5 kW?</i> | 25 |
| <i>S11 - In relazione alle considerazioni svolte circa l'individuazione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire commenti ed eventuali elementi ulteriori di valutazione, ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell'Autorità in materia.....</i> | 26 |
| <i>S12 - Si condivide quanto illustrato nel capitolo 23 in relazione ai possibili meccanismi specifici di tutela tariffaria previsti per i clienti domestici che utilizzino apparecchiature salvavita, da riconoscersi indipendentemente dal raggiungimento della soglia per il riconoscimento dello stato di disagio economico? Perché?</i> | 27 |

S13 - *In relazione all'identificazione univoca del punto di fornitura da ammettere all'agevolazione, l'Autorità ritiene di poter utilizzare il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni (POD). Si ritiene che esistano riferimenti più efficaci? Se sì, quali e perché?* 28

S14 - *Come si valuta il processo di gestione amministrativa della domanda di ammissione ai meccanismi di tutela sociale sopra sintetizzato? A quali problematiche si ritiene debba essere prestata maggiore attenzione?* 29

S15 - *In relazione al processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, si invita a voler fornire eventuali elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli già discussi, utili per le future decisioni dell'Autorità in materia* 31

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO FORMULATO OSSERVAZIONI

IMPRESE

ACEA S.p.A.
Acquirente Unico S.p.A.
AEM S.p.A. (di seguito “AEM Milano”)
Edison S.p.A.
Endesa Italia S.p.A.
ENEL S.p.A.
ENI S.p.A.
E-on Vendita S.r.l.
Exergia S.p.A.
MPE Energia S.r.l.
Sorgenia S.p.A.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

AFI (Associazione delle famiglie – ONLUS)
ANFN (Associazione Nazionale Famiglie Numerose)
ASSOELETTRICA (Associazione nazionale delle imprese elettriche)
FederUtility (Federazione delle imprese energetiche e idriche)
Forum Trentino Associazioni per la Famiglia (di seguito: Forum Trentino)
Adiconsum
Federconsumatori

ENTI LOCALI

Provincia Autonoma di Trento
Sportello Lombardia

PRIVATI

Marco Dal Prà
Salvatore Tuve’
Giorgio Bendinelli

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|-------------|---|
| OPERATORE 1 | <p>- <i>REVISIONE TARIFFE DOMESTICHE:</i> L'operatore condivide gli obiettivi di fondo; ognuna delle alternative proposte consente di conseguire, con differenti gradi di precisione, gli obiettivi generali proposti. L'operatore attribuisce tuttavia minore importanza al <i>driver</i> dell'uso efficiente delle risorse (non pienamente raggiungibile agendo solo sulla parte della tariffa relativa al trasporto) ed assegna contestualmente maggior peso al criterio di aderenza ai costi; la necessità di fornire attraverso il prezzo un corretto segnale al cliente finale viene ritenuta fattore determinante per l'incentivazione di dinamiche concorrenziali. Un prezzo di riferimento che non riflette il costo effettivo del servizio produce un artificio nella dinamica concorrenziale che può sfavorire o limitare il passaggio dei clienti già oggi idonei sul mercato libero.</p> <p>- <i>TARIFFA SOCIALE:</i> L'operatore condivide l'adozione della logica compensativa sebbene suggerisca l'applicazione di agevolazioni non differenziate in funzione del numero di componenti, individua negli Enti locali la figura che dovrà essere preposta alla gestione e auspica la definizione di opportune modalità di <i>settlement</i> (compensazioni dirette o liquidazioni infrannuali) con la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per evitare l'"esposizione finanziaria" dei distributori. L'operatore ritiene preferibile pertanto affidare ai Comuni (o altro analogo ente preposto) la gestione delle domande di ammissione, la verifica dei requisiti e la corresponsione diretta dell'importo al cliente finale, lasciando al distributore esclusivamente la raccolta e il trasferimento del gettito proveniente dalla componente a copertura dell'onere.</p> <p>- <i>TEMPISTICA:</i> L'adozione del nuovo sistema tariffario comporterà per le imprese di distribuzione la gestione di numerose variazioni contrattuali e annesse comunicazioni ai clienti; l'impatto sui <i>contact center</i>, unitamente alla necessità di provvedere all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, inducono l'operatore a proporre il rinvio dell'entrata in vigore della riforma al nuovo periodo di regolazione 2008-2011.</p> |
| OPERATORE 2 | <p>- <i>TARIFFA DOMESTICA</i> L'operatore condivide l'ipotesi di eliminazione della distinzione tra residenti e non residenti, tuttavia fa osservare che la tariffa dovrebbe essere neutrale in termini di spesa annua per gli utenti attualmente caratterizzati da bassi consumi. A tal fine potrebbe essere opportuno introdurre forme di gradualità nella transizione, ad esempio prevedendo quote fisse ancora minori rispetto a quelle dell'opzione 4 presentata nel documento (tariffa Dbase 2) ed eventualmente utilizzare maggiormente la leva degli oneri di sistema.</p> <p>- <i>TARIFFA SOCIALE</i> L'operatore condivide sia l'applicazione di meccanismi di carattere compensativo, sia le ipotesi di limitazione delle agevolazioni alle forniture con impegno di potenza non superiore a 3 kW e di elevazione di tale soglia in caso di nuclei famigliari particolarmente numerosi. Particolarmente critico viene ritenuto l'utilizzo dell'ISEE quale strumento di selezione dei beneficiari, in quanto potenzialmente esposto a dichiarazioni fraudolente della situazione economica (in caso di evasione fiscale). Al fine di non penalizzare ulteriormente gruppi di consumatori già penalizzati dalla recente legge Finanziaria, infine, l'operatore ritiene necessario evitare che si possano concedere agevolazioni sulle seconde case (tenuto conto che i</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>nuovi contatori elettronici consentono di individuare i casi di “false seconde case”).</p> <p>Quale soluzione ai problemi rappresentati, viene proposto di ricorrere a forme di individuazione “qualitativa” dei potenziali beneficiari. A tale riguardo, quindi, potrebbe essere maggiormente efficace individuare precise categorie di utenti (pensionati sociali “al minimo”, etc.) piuttosto che regole <i>numeriche</i> che rischiano di escludere dalla tutela categorie particolarmente vulnerabili.</p> <p>Da ultimo l’operatore rileva l’opportunità di introdurre anche misure di carattere extra-tariffario che tutelino le utenze in stato di disagio economico dalle conseguenze della morosità individuando, ad esempio, percorsi di rientro finanziario ed evitando in tal modo la loro disconnessione.</p> |
| OPERATORE 3 | <p>L’operatore ritiene opportuno intervenire preliminarmente sulla struttura della fiscalità tramite la revisione dell’attuale sistema impositivo; si teme infatti che la somma dei due effetti (riforma fiscale e tariffaria) possa generare elementi di malcontento diffuso. A tal fine, l’operatore ritiene opportuno un intervento graduale, al limite conferendo alla revisione caratteristiche di transitorietà, in modo tale da fornire ai clienti finali la possibilità di comprendere gli effetti della riforma e rendere maggiormente accettabile la transizione. Con riferimento alla struttura tariffaria, l’operatore propone l’adozione di una tariffa monomia. È in ogni caso da valutare la possibilità di adottare strutture tariffarie che mantengano un segnale in favore dei clienti con impegno di potenza non superiore a 3 kW, al fine di disincentivare i consumi eccessivi. L’operatore ritiene critico, inoltre, l’aspetto dell’informazione; a tal proposito ravvisa la necessità di approntare massicce campagne pubblicitarie al fine di educare i consumatori circa gli effetti della revisione tariffaria e le possibilità offerte dalla liberalizzazione del segmento domestico. Con riferimento alle misure di tutela per le utenze disagiate, l’operatore ritiene opportuno guardare anche alle pratiche introdotte in altri settori, considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’esperienza di tariffa sociale implementata nel settore delle TLC ha portato a molte meno richieste di quanto preventivato; • negli ATO sono stati sperimentati sistemi ISEE differenziati su fasce di reddito ed anche in questo caso si è registrata una scarsa penetrazione della misura. <p>Al fine di calibrare adeguatamente il valore delle agevolazioni si ritiene necessario, nel valutare i consumi elettrici tipici, tener conto delle differenze presenti a livello territoriale (presenza/mancaza di gas, localizzazione geografica) che influiscono in misura rilevante sui quantitativi di energia elettrica consumata.</p> <p>In ogni caso, l’operatore ritiene troppo bassa la soglia di “energia agevolata” concessa dal meccanismo di tutela, (ad esempio si propone di elevare tale limite a 600 kWh/anno per le famiglie da 1 componente e a seguire per le altre).</p> |
| OPERATORE 4 | <p>- TARIFFA DOMESTICA:</p> <p>L’operatore ritiene necessario introdurre una struttura tariffaria maggiormente aderente ai costi del servizio, facilmente applicabile e che preveda forme di sussidio unicamente con riferimento alla clientela “vulnerabile” al fine di raggiungere gli obiettivi di certezza e trasparenza e di economicità dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema.</p> <p>L’operatore auspica comunque l’eliminazione della struttura a scaglioni (sia sul trasporto che eventualmente sugli oneri generali) in modo che la tariffa sia <i>cost-reflective</i>, facilmente comprensibile, riduca i costi gestionali, non penalizzi le famiglie numerose e faciliti l’apertura del mercato anche per quegli operatori attualmente non in grado di gestire la fatturazione per scaglioni. L’operatore sottolinea infine il notevole impatto che la revisione del sistema tariffario comporterà sia sui <i>contact center</i> (in termini di aumento del</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>traffico) sia sui sistemi di fatturazione (già interessati dal processo di uniformazione ai sensi della delibera n. 152/06).</p> <p>- TARIFFA SOCIALE:</p> <p>L'operatore evidenzia la criticità della gestione degli utenti disagiati, in relazione ai quali sarà necessario identificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un soggetto unico responsabile della certificazione dello stato di disagio; • un flusso telematico di informazioni ben definito tra soggetto certificatore e impresa distributrice e tra quest'ultima e la società di vendita; • meccanismi tariffari di gestione del sussidio di facile applicazione. <p>L'operatore non ritiene condivisibile invece l'assegnazione del ruolo di certificatore ai Comuni, stante la loro estrema frammentazione e la differente efficienza delle diverse amministrazioni comunali. Si ritiene vi siano altri soggetti, quali l'Agenzia delle Entrate, dotate di adeguata capacità informatica ed in grado di garantire uniformità di trattamento; si condivide infine la previsione di esonerare i distributori e i venditori dall'assolvimento di tali compiti.</p> <p>L'operatore osserva infine che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esplicitare la componente CCA, la metodologia di determinazione/aggiornamento di tale componente (attualmente fondata su profili di prelievo orario tipici della clientela domestica) dovrebbe essere resa coerente con la metodologia <i>load profiling</i> utilizzata per la valorizzazione dell'energia acquistata dai venditori, pena la scarsa appetibilità di tale segmento per i <i>traders</i>; • l'attuale normativa fiscale, differenziata in base alla residenza anagrafica, rischia di vanificare la semplificazione che l'AEEG intende promuovere attraverso la revisione del sistema tariffario. |
| OPERATORE 5 | <p>Non formula osservazioni dirette al documento né di carattere generale, né puntuale. Esprime alcune considerazioni in merito all'attuale struttura tariffaria, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attuale sistema tariffario risulta premiante per i nuclei mono-componente; • le famiglie numerose di fatto sussidiano gli utenti D2 caratterizzati da bassi consumi; • propone di applicare la tutela tramite un sistema di riduzioni a "scaglioni mobili" sui corrispettivi previsti dalla tariffa. |
| OPERATORE 6 | <p>L'associazione propone un modello tariffario caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tariffa agevolata con accesso basato sull'ISEE; • tariffa normale; • tariffa "maggiorata" per consumi superiori a determinate soglie di consumo annuo pro-capite per utenza (obiettivo di copertura dell'onere sociale e dissuasione verso consumi eccessivi) legata quindi allo "stato di famiglia"; • esenzione dal pagamento delle imposte per le utenze agevolate. |
| OPERATORE 7 | <p>L'operatore condivide le necessità alla base dell'intervento del regolatore (tariffe compatibili con la liberalizzazione del segmento) ma fa osservare che l'attribuzione dell'attività di commercializzazione (relativa a clienti attualmente sul mercato vincolato) a soggetti diversi dall'impresa distributrice renderebbe necessario il trasferimento di tutti i dati inerenti tali clienti e l'implementazione di tale attività da parte di soggetti diversi con la conseguente duplicazione di investimenti già sostenuti dalle imprese distributrici e comportando per gli altri soggetti costi <i>stand alone</i> per l'erogazione del servizio, nonché elevati costi (e tempi) di avviamento.</p> <p>L'operatore ritiene pertanto opportuno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività di commercializzazione del servizio di maggior tutela continui a |

| | |
|--------------|--|
| | <p>essere svolta da parte dei soggetti responsabili di tale servizio precedentemente all'apertura del mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prezzo di riferimento per il costo di approvvigionamento perda le caratteristiche di una tariffa amministrata. |
| OPERATORE 8 | <p>Condivide la necessità di revisione del sistema e l'introduzione di misure di carattere compensativo per le utenze disagiate.</p> <p>L'operatore ritiene, altresì, che dovrebbero essere chiarite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di erogazione del servizio di vendita in un contesto liberalizzato; • le modalità di gestione del meccanismo di agevolazione con particolare riferimento alla fase di avviamento (in cui è atteso un picco nelle richieste); • le modalità di recupero dell'onere generato dalla misura compensativa. |
| OPERATORE 9 | <p>L'obiettivo di uso efficiente delle risorse appare secondario rispetto agli altri di aderenza ai costi, trasparenza, certezza.</p> <p>L'operatore ritiene che tale obiettivo sia stato travisato concettualmente traducendosi in dissuasione <i>tout court</i> dei consumi mentre la tariffa dovrebbe internalizzare (fornendo adeguata evidenza) il costo delle politiche ambientali (efficienza energetica, <i>emission trading</i>); ciò consentirebbe di introdurre meccanismi di incentivazione tramite sconti per i clienti virtuosi che adottano soluzioni orientate all'efficienza energetica e/o al rispetto dell'ambiente.</p> |
| OPERATORE 10 | <p>L'operatore esprime perplessità rispetto alle future modalità di aggiornamento della componente CCA; in particolare suggerisce l'indicizzazione di tale componente a prodotti quotati pubblicamente e l'allineamento del valore di tale componente relativamente al segmento domestico con quello previsto per le altre utenze in bassa tensione.</p> |
| OPERATORE 11 | <p>Segnala l'esigenza di armonizzare le modalità di calcolo dell'attuale componente CCA domestica con il meccanismo del <i>load profiling</i> applicato a monte, al fine di fornire un adeguato segnale di "contendibilità" del cliente.</p> |
| OPERATORE 12 | <p>L'operatore non ritiene realistica l'implementazione del meccanismo di tutela per i clienti disagiati prima del 1 gennaio 2008, a causa dei tempi necessari alla modifica dei sistemi informativi delle società di distribuzione e vendita, nonché all'identificazione del soggetto certificatore da parte della normativa primaria, alla definizione dei processi organizzativi e alla predisposizione dei canali e degli standard di comunicazione dei dati con i distributori.</p> <p>Relativamente alla semplificazione indotta dal superamento della distinzione attualmente esistente tra residenti e non residenti, sottolinea la necessità di armonizzare anche la normativa fiscale nonché le regole per i contributi di allacciamento (ad oggi differenziate tra residenti con impegno di potenza non superiore a 3 kW e tutti gli altri casi).</p> |
| OPERATORE 13 | <p>Fa osservare che la componente tariffaria CCA per la clientela domestica non risulta adeguatamente dimensionata e come tale potrebbe risultare distorsiva rispetto all'effettiva liberalizzazione del segmento; l'operatore rileva anche la necessità di provvedere a rideterminare il livello della componente <i>cov</i> la cui struttura è stata definita in epoca antecedente la liberalizzazione, sulla base di dati forniti da operatori verticalmente integrati.</p> |
| OPERATORE 14 | <p>In qualità di operatore lato vendita esprime preoccupazione relativamente alle modalità con le quali verrà normato lo <i>switching</i>, in particolare relativamente agli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti che saranno posti in capo alle imprese distributrici.</p> <p>Si rileva che l'impossibilità di chiudere il contatore all'utente finale moroso implica minore attrattività del segmento domestico e potrebbe potenzialmente portare a situazioni di "domanda furba" in cui il cliente in situazione di morosità prima di essere ritrasferito sul mercato vincolato (dove la minaccia</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>di distacco è più concreta) cambia più volte fornitore reiterando la dinamica “morosità-cambio fornitore-morosità”; a tal proposito l’operatore propone la pubblicazione di un libro nero dei clienti finali (domestici e no) che abbiano cambiato più di un certo numero di volte il fornitore di servizi elettrici.</p> <p>Si sottolinea infine che la revisione dei sistemi informatici riguarderà non solo i distributori (ai quali viene garantita la copertura degli extra-costi sostenuti per adeguare i propri sistemi di fatturazione, qualora opportunamente documentati) ma anche i venditori (per i quali non è prevista invece alcuna forma di copertura). L’operatore ritiene pertanto opportuna la definizione di standard di trasmissione dei dati tra distributore e fornitore in cui venga specificato univocamente il punto di fornitura e le informazioni minime sul servizio (tipo di misuratore, lettura effettiva o presunta).</p> |
| OPERATORE 15 | <p>Esprime perplessità in merito alla tempistica prospettata: l’ulteriore fase di consultazione e il necessario intervento governativo, nonché la predisposizione dell’operatività gestionale dei sistemi di fatturazione porta a ritenere preferibile l’adozione della riforma a partire dal 1 gennaio 2008.</p> |

| | |
|----|---|
| S1 | <i>L'Autorità ha individuato sei principali obiettivi da perseguire nel processo di ridefinizione del sistema tariffario per le utenze domestiche. Si ritiene tale elencazione completa e adeguata? Se no, indicare quali ulteriori obiettivi dovrebbero essere fissati e motivare.</i> |
|----|---|

| | |
|-------------|--|
| OPERATORE 1 | Condivide gli obiettivi sottolineando la particolare rilevanza dell'efficienza tariffaria (<i>cost-reflectivity</i>) |
| OPERATORE 4 | L'operatore condivide gli obiettivi proposti; sotto il profilo della certezza e trasparenza andrebbe meglio esplicitata anche la facilità di comprensione della bolletta anche alla luce della deliberazione n. 152/06. A tal proposito si fa osservare che opzioni tariffarie con scaglioni risultano meno soddisfacenti rispetto a tale obiettivo. |
| OPERATORE 6 | No. Dovrebbero essere introdotti gli obiettivi dell'equità (costo del kWh invariante all'aumentare del numero di componenti del nucleo familiare) e della costituzionalità (rispetto dell'articolo 31 della Costituzione). |
| OPERATORE 7 | <p>Con riferimento all'obiettivo di neutralità rispetto alla liberalizzazione effettua alcune considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tariffa di trasmissione e distribuzione dev'essere identica tra i due mercati; • il prezzo della materia prima pagato dai clienti in regime di maggior tutela sia aderente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico (o altro fornitore di ultima istanza). <p>Relativamente al secondo punto al fine di rendere confrontabili i prezzi di fornitura in entrambi i mercati dovrebbe essere rimossa la possibilità che gli scostamenti tra i costi di acquisto dell'Acquirente unico e i prezzi praticati ai distributori vengano recuperati tramite l'adeguamento della componente UC1; le differenze nei livelli della componente CCA dovrebbero dipendere esclusivamente dai profili di consumo della tipologia di utenza (a tal riguardo potrebbe rendersi necessaria la revisione dei profili delle utenze del mercato vincolato e un utilizzo di nuovi profili standard ai fini del <i>load profiling</i>).</p> <p>I clienti del mercato vincolato pagano un prezzo che è funzione della previsione del prezzo di approvvigionamento stimata dal regolatore e sovente la differenza tra i costi effettivi e quelli previsti viene recuperata nei periodi successivi tramite l'adeguamento della componente UC1 e non tramite adeguamenti della medesima <i>componente materia prima</i>.</p> <p>L'esclusione dalla componente a copertura dei costi di acquisto degli importi oggi convogliati sulla componente UC1 implica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una distorsione del segnale di prezzo per i consumatori del mercato vincolato che non percepiscono il reale costo generato dal proprio modo di consumare; • che i costi generati dai consumi del cliente del mercato vincolato vengono recuperati dal distributore/fornitore attraverso la componente PC, prima, e tramite la componente UC1, dopo. Il grossista che fornisce un cliente libero invece non può recuperare l'intero costo sostenuto in quanto la componente UC1 non viene fatturata ai clienti del mercato libero; • una riduzione della contendibilità dei clienti attualmente sul mercato vincolato. Gli sconti praticabili risultano essere ridotti rispetto alla componente PC ma risultano più alti se si considera il reale costo della materia prima sostenuto dal grossista. |

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 8 | L'operatore condivide gli obiettivi proposti. Con riferimento all'obiettivo di uso efficiente delle risorse va rilevata la scarsa incidenza della tariffa di distribuzione sul totale del prezzo pagato dall'utente finale che potrebbe rendere inefficace l'effetto della progressività; l'introduzione di elementi di progressività inoltre acuisce le necessità di avere meccanismi di correzione perequativa rispetto ai costi riconosciuti. L'incentivo all'uso efficiente inoltre non appare coerente con le politiche di incentivazione della microgenerazione (ove da fonti rinnovabili) poiché le nuove tariffe proposte comportano potenzialmente una diminuzione nei quantitativi di energia elettrica trasportata. |
| OPERATORE 9 | Propone la sostituzione dell'obiettivo di sostegno all'uso efficiente delle risorse con quello di armonizzazione degli obiettivi generali e specifici del sistema tariffario con l'obiettivo di uso efficiente delle risorse energetiche, ponendo l'efficienza energetica quindi non come obiettivo vincolante bensì come ulteriore target di riferimento. |
| OPERATORE 10 | L'operatore condivide gli obiettivi proposti sebbene ritenga che l'obiettivo di incentivo all'uso efficiente delle risorse debba essere perseguito attraverso misure di carattere extra-tariffario; tra gli obiettivi dovrebbe essere anche incluso l'incentivo all'ingresso di nuovi operatori, da perseguire attraverso una tariffa definita ad un livello di prezzo sostenibile e prevedibile nel suo andamento futuro al fine di consentire la formulazione di offerte commerciali con un certo margine di sicurezza e prevedibilità. |
| OPERATORE 11 | Condivide gli obiettivi proposti. |
| OPERATORE 12 | L'operatore ritiene che fra gli obiettivi andrebbe incluso anche quello di certezza del recupero dei costi per le società di distribuzione e di uso efficiente della rete di distribuzione (relativamente al fattore di utilizzazione dei nuovi investimenti di rete). |
| OPERATORE 13 | Condivide gli obiettivi proposti, a meno dell'obiettivo relativo all'uso efficiente delle risorse. L'operatore Propone in tal senso strumenti opportuni tali da incentivare la commercializzazione di apparecchiature con consumi efficienti. Si suggerisce il superamento del principio di neutralità del sistema tariffario a favore di un orientamento di promozione della concorrenza. In coerenza con l'obiettivo di certezza e trasparenza del sistema tariffario, l'operatore sottolinea l'importanza della semplicità tariffaria non solo nella fase contrattuale ma anche in quella pre-contrattuale in modo da rendere confrontabili le offerte commerciali e una maggiore chiarezza e comprensione delle fatture. |
| OPERATORE 15 | Condivide gli obiettivi ritenendoli adeguati; andrebbe tuttavia espressamente inserito l'obiettivo di convergenza dei mercati di energia elettrica e gas. |
| OPERATORE 16 | Condivide gli obiettivi proposti. È necessario tuttavia definire delle priorità all'interno degli obiettivi medesimi. |
| OPERATORE 17 | Condivide l'elencazione proposta e suggerisce l'introduzione dell'incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. |
| OPERATORE 18 | Condivide gli obiettivi, tuttavia ritiene che l'uso efficiente dell'energia non debba essere inteso in termini di livello assoluto di consumo o impegno di potenza. Il segnale di penalizzazione da infliggere ai consumatori con consumi superiori a quelli medi nazionali è da ritenersi fuori dal quadro normativo comunitario che individua nell'efficienza il rapporto tra risultato ottenuto e energia elettrica utilizzata. Il peso assegnato a tale obiettivo dovrebbe essere dunque limitato o annullato. |

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 19 | L'operatore condivide gli obiettivi sebbene ritenga utile ai fini dell'obiettivo di uso efficiente delle risorse energetiche che vengano correttamente individuati i consumi eccessivi tramite scaglioni di consumo pro-capite. In caso di eccessiva onerosità di tale determinazione si suggerisce l'applicazione della tariffa D1 in modo da non penalizzare ulteriormente le famiglie numerose. |
| OPERATORE 20 | Il sostegno all'uso efficiente dovrebbe essere effettuato non solo penalizzando la parte "energia", bensì anche agendo sulla potenza contrattuale. l'operatore fa osservare inoltre che il disincentivo ai consumi riguarda solo il segmento domestico essendovi altri settori in cui si rileva l'applicazione di un principio opposto. |

| | |
|----|---|
| S2 | <i>Tra le opzioni di intervento individuate dall'Autorità, quale si ritiene preferibile e perché?</i> |
|----|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | L'operatore ritiene preferibile l'opzione 2 (tariffa unica D1); tale opzione consentirebbe di raggiungere gli obiettivi proposti dall'AEEG e consentirebbe la corretta allocazione dei costi in modo da fornire al cliente finale un segnale di prezzo corretto in relazione ai costi fissi di rete sottostanti e neutrale rispetto alle dinamiche di mercato. |
| OPERATORE 4 | Preferisce l'opzione 2 (tariffa D1); tale tariffa consente la semplificazione del meccanismo tariffario sia in termini gestionali per gli operatori che in termini di maggiore comprensione per il cliente finale. Non prevedendo scaglioni tale tariffa risulta adeguata alle necessità di tutela per i clienti in gravi condizioni di salute e per le famiglie numerose |
| OPERATORE 6 | Nessuna per la mancanza di equità e di costituzionalità |
| OPERATORE 7 | L'operatore ritiene opportuno il passaggio alla tariffa unica D1 perché coerente con la liberalizzazione ed in quanto minimizza le esigenze di perequazione, sebbene resti necessaria la copertura dello scostamento tra costi riconosciuti e tariffa applicata tramite questo istituto. Indipendentemente dalla struttura tariffaria l'operatore stima in un periodo non inferiore a sei mesi il tempo necessario all'adattamento dei propri sistemi informativi. |
| OPERATORE 8 | Preferisce l'opzione 2 (tariffa unica D1) in quanto riflette in maniera aderente i costi sottostanti la fornitura e semplificherebbe di fatto l'attuale struttura tariffaria. L'inefficacia nel trasferimento di segnali di incentivo al risparmio potrebbero essere perseguiti mediante l'introduzione di addizionali ai consumi superiori a soglie predefinite e/o tramite l'introduzione di elementi di progressività sugli oneri generali. |
| OPERATORE 9 | Preferisce l'opzione 2 (tariffa unica D1) poiché risulta l'opzione più efficace per raggiungere la maggioranza degli obiettivi proposti (con l'unica eccezione dell'incentivo all'uso razionale delle risorse). |
| OPERATORE 10 | L'opzione 2 (tariffa D1) è ritenuta quella maggiormente efficace nel raggiungimento degli obiettivi proposti soprattutto con riferimento ai criteri di trasparenza tariffaria, semplificazione amministrativa e aderenza della tariffa ai costi del servizio; sebbene non consenta di incentivare l'uso efficiente delle risorse, l'operatore ritiene necessario garantire almeno nella prima fase di apertura del mercato una semplificazione del quadro tariffario e deputando ad altri strumenti l'incentivazione dell'uso efficiente delle risorse. |
| OPERATORE 12 | L'operatore, pur non condividendone le motivazioni, qualora si volesse mantenere un criterio di progressività della tariffa, ritiene preferibile l'applicazione della tariffa D1 con una progressività limitata ai soli oneri generali in quanto ritiene che presenti minori controindicazioni rispetto all'applicazione delle opzioni 3 e 4. Al fine di sterilizzare l'effetto della progressività per i clienti in gravi condizioni di salute, potrebbe essere prevista per questi ultimi l'esenzione totale dal pagamento degli oneri di sistema, con un impatto trascurabile sul gettito rinveniente da tali componenti. |
| OPERATORE 13 | L'operatore ritiene preferibile una struttura tariffaria che non preveda scaglioni di consumo e garantisca la coerenza di fondo tra prezzo del servizio e costi sostenuti per l'erogazione del servizio. |

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 14 | Predilige l'applicazione dell'opzione 2 (tariffa unica D1) essendo poco logico che clienti dotati di partita IVA beneficino di sconti crescenti al crescere del consumo, mentre i clienti domestici abbiano sconti decrescenti al crescere del consumo. |
| OPERATORE 15 | Preferisce l'applicazione dell'opzione 4 (tariffa D _{base 2}) in quanto si ritiene che essa possa consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'operatore considera tuttavia positivamente anche l'opzione 2 (tariffa D1), pur tenendo conto della scarsa ricaduta di tale tariffa in relazione all'incentivo all'uso efficiente delle risorse energetiche. |
| OPERATORE 16 | L'operatore preferisce le opzioni 3 e 4, ed in particolare l'opzione 4 in quanto: <ul style="list-style-type: none"> • non prevede sussidi incrociati sulle parti liberalizzate; • prevede quote fisse rispetto alla tariffa D1; • prevede corrispettivi che disincentivano i consumi eccessivi; • garantisce a livello nazionale il medesimo gettito tariffario che si otterrebbe tramite l'applicazione della tariffa D1; • consente la semplificazione amministrativa del sistema tramite l'abbandono della logica residente/non residente. |
| OPERATORE 17 | Propone l'opzione 4 in quanto più conveniente per i consumatori domestici. |
| OPERATORE 18 | L'operatore preferisce l'applicazione dell'opzione 2 (tariffa unica D1) in quanto meglio delle altre risponde agli obiettivi proposti. |
| OPERATORE 19 | Preferisce l'applicazione dell'opzione 2 (tariffa unica D1). |
| OPERATORE 20 | <p>Le opzioni presentate mancano di alcune spiegazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le regole e i criteri all'origine della scaglionatura proposta; • i parametri utilizzati per la definizione dei valori numerici degli scaglioni. <p>L'operatore ritiene che un sistema fondato su scaglioni di consumo debba essere fondato su criteri di <i>logicità</i> e <i>statistica</i> sull'uso razionale delle risorse. Sarebbe opportuno pertanto definire un <i>livello razionale di consumo annuo</i>; tale parametro che dipende dalla numerosità familiare esprimerà il valore secondo cui si ritiene che l'utenza stia facendo un uso corretto dell'energia. Per l'individuazione di tale valore si propone l'adozione di una funzione di tipo logaritmico utilizzata nel caso di studi sui consumi idrici. Definiti i consumi razionali si possono definire le classi di consumo rappresentative del comportamento di consumo (utenze con uso parsimonioso, uso razionale, uso eccessivo) alle quali applicare corrispettivi ridotti, normali o maggiorati.</p> <p>Gli effetti principali di tale tariffa sarebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facilità di comprensione per l'utente finale; • garanzia di aderenza ai costi (per le utenze con usi razionali) e presenza di sussidio tra utenti "spreconi" e utenti "virtuosi" • incentivo all'uso efficiente in quanto la tariffa penalizzerebbe gli utenti con consumi eccessivi premiando nel contempo quelli parsimoniosi. |
| OPERATORE 22 | La tariffa domestica non dovrebbe contemplare prezzi marginali crescenti al crescere dei consumi e non è corretta la penalizzazione verso livelli di consumo superiori a quelli medi perché, oltre ai nuclei in ambiti territoriali non serviti da gas metano, possono sussistere condizioni temporanee che comportano un incremento dei consumi elettrici. Per rendere più onerose le forniture domestiche per beni di lusso potrebbe essere pertanto più corretto aumentare il valore del corrispettivo di potenza oltre determinate soglie. |

| | |
|-----------|---|
| S3 | <i>L'Autorità ha espresso il proprio orientamento in favore delle opzioni n. 3 e n. 4. Si condividono le considerazioni alla base di tale preferenza? E, in ogni caso, tra le due opzioni indicate, quale si ritiene migliore e perché?</i> |
|-----------|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | Non esprime preferenze; ritiene imprescindibile tuttavia l'adeguamento degli scaglioni della tariffa D_{base} a quelli previsti dall'attuale tariffa D2 (0-2640; 2640-4440; oltre 4440), al fine di non introdurre inutili elementi di complicazione dei sistemi di fatturazione del distributore. |
| OPERATORE 4 | Non esprime preferenza. Entrambe presentano riflessi negativi in termini di comprensibilità da parte degli utenti, onerosità gestionale, presenza di sussidi incrociati, liberalizzazione del segmento domestico. L'operatore ritiene eccessivo il peso attribuito all'obiettivo di uso efficiente che non dovrebbe essere perseguito con misure di carattere tariffario tendenti alla dissuasione verso livelli di consumo elevati, bensì attraverso incentivi al consumo nelle ore a minor costo e/o tramite la commercializzazione di apparecchiature con standard di efficienza più elevati. La remunerazione delle reti infine costituisce una quota limitata del costo totale dell'energia elettrica reso gravoso dal mix di combustibili utilizzati per la generazione, dalle imposte e dagli oneri generali che inducono di per sé il consumatore finale ad essere attento al consumo e rendono vana l'introduzione di ulteriori fattori di dissuasione. |
| OPERATORE 6 | Non condivide l'impostazione proposta. Entrambe le alternative mancano di equità e costituzionalità. |
| OPERATORE 8 | Non condivide le considerazioni dell'AEEG. Le due opzioni proposte privilegiano unicamente l'obiettivo di incentivo all'uso efficiente a scapito di altri obiettivi quali la facilità di comprensione, l'efficienza tariffaria e l'economicità della gestione amministrativa. L'operatore ritiene che tale obiettivo potrebbe essere efficacemente raggiunto anche agendo su altre componenti tariffarie che non implicano tra l'altro il mantenimento di complessi sistemi di perequazione che di fatto vanificano l'auspicabile semplificazione gestionale. |
| OPERATORE 9 | Sebbene entrambe le opzioni proposte risultano poco coerenti con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e semplicità gestionale e sebbene non eliminino il sussidio incrociato tra categorie di utenti, l'opzione 3 (tariffa $D_{base 1}$) è ritenuta meno distorsiva. |
| OPERATORE 10 | Non esprime preferenza. La presenza di un'articolazione dei corrispettivi in funzione del consumo annuo potrebbe tradursi in una barriera all'entrata sia sotto il profilo delle carenze informative (il <i>newcomer</i> potrebbe non avere accesso al medesimo dettaglio delle informazioni sui profili di consumo rispetto al distributore) e dell'impatto sui sistemi di fatturazione (acuito dalla presenza di un'articolazione in scaglioni di consumo). |

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 12 | <p>Non esprime preferenza. Entrambe presentano riflessi negativi in termini di comprensibilità da parte degli utenti, onerosità gestionale, presenza di sussidi incrociati, liberalizzazione del segmento domestico.</p> <p>L'operatore fa osservare che l'opzione 4 (tariffa D_{base 2}) prevedendo riduzioni dei corrispettivi di potenza sia rispetto alla tariffa D2 che alla tariffa D3, potrebbe incentivare potenzialmente richieste di aumenti di potenza; in tal caso le potenziali necessità di adeguamento della rete porterebbero a fattori di utilizzazione minori a causa del disincentivo che tali opzioni pongono ai consumi più elevati. L'opzione 4 inoltre aumenterebbe la spesa annua complessiva (rispetto alla tariffa D2) per quei nuclei particolarmente numerosi che necessitano di consumare quantitativi maggiori di energia, sussidiando di fatto i consumi dei clienti <i>single</i> e/o delle seconde case.</p> |
| OPERATORE 13 | <p>L'operatore Non ritiene di poter esprimere preferenza verso nessuna delle due opzioni prospettate in quanto entrambe si caratterizzano per la progressività delle aliquote per prelievi crescenti e in quanto basate su scaglioni di consumo sfavorevoli allo sviluppo competitivo.</p> |
| OPERATORE 16 | <p>Sebbene la tariffa D1 sia economicamente più efficiente in termini di aderenza ai costi, l'operatore condivide l'orientamento verso opzioni che inducano ad un uso efficiente dalle risorse energetiche.</p> |
| OPERATORE 18 | <p>L'operatore non esprime preferenza. Essendo i consumi dipendenti da fattori quali il clima, la numerosità familiare, e la presenza/assenza di reti di distribuzione di gas, si ritiene che le opzioni proposte non tengano conto di tali fattori perdendo di vista la coerenza tra prezzo del servizio e costi sottostanti l'erogazione del medesimo. Tali opzioni appaiono in contrasto con quanto avviene per i clienti dotati di partita IVA; l'opzione 4 in particolare presenta tariffe di trasporto non ragionevoli rispetto ai costi sostenuti, con la conseguente negazione dell'obiettivo di efficienza tariffaria.</p> |
| OPERATORE 19 | <p>L'operatore Non ritiene di poter esprimere preferenza in quanto le strutture proposte perpetuano l'attuale iniqua penalizzazione nei confronti delle famiglie numerose.</p> |

| | |
|----|--|
| S4 | <i>L'Autorità ha delineato la possibilità di intervenire sulla modalità di imposizione delle componenti A e UC4, prevedendone una applicazione "progressiva" con corrispettivi maggiorati sui livelli di consumo medio alti. Si condivide una simile impostazione? Si ritiene sussistano impedimenti alla sua realizzazione?</i> |
|----|--|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | <p>Non condivide l'impostazione proposta stante l'attuale complessità amministrativa sia in termini di struttura (componenti monomie vs binomie); che di assoggettamenti previsti (tra tipologie contrattuali o tra mercato libero e vincolato).</p> <p>Auspica la semplificazione dell'attuale struttura al fine di rendere meno gravose le procedure a carico degli operatori e migliorare la comprensibilità delle diverse attribuzioni della bolletta. Da ultimo segnala il disallineamento tra la scaglionatura utilizzata ai fini fiscali e quella utilizzata a fini regolatori che comporta un notevole gravame amministrativo per il distributore; a tal fine auspica che l'AEEG si avvalga della sua facoltà di segnalazione al Governo.</p> |
| OPERATORE 4 | <p>Non condivide la proposta di introduzione di ulteriori elementi di progressività sugli oneri generali, in quanto si aumenterebbe la complessità gestionale e verrebbe diminuita la comprensione della tariffa da parte del cliente finale. Verrebbe accentuata peraltro la discriminazione tra gli utenti rispetto alla <i>cost reflectivity</i> della tariffa.</p> |
| OPERATORE 6 | <p>Non condivide l'impostazione proposta in quanto penalizzante per i nuclei famigliari numerosi.</p> |
| OPERATORE 8 | <p>Condivide l'impostazione proposta e non si ritiene vi siano particolari impedimenti all'implementazione.</p> |
| OPERATORE 9 | <p>L'operatore non condivide l'impostazione in quanto tale meccanismo risulterebbe scarsamente coerente con gli obiettivi di trasparenza e semplificazione amministrativa e introdurrebbe un sussidio incrociato tra utenti con differenti livelli di consumo annuo anche su una parte della tariffa ad oggi immune da tale effetto.</p> |
| OPERATORE 10 | <p>Non condivide la proposta di introdurre di ulteriori elementi di progressività sugli oneri generali</p> |
| OPERATORE 11 | <p>Non condivide l'introduzione di elementi di progressività sugli oneri generali; il perseguimento delle finalità sottostanti dovrebbe essere limitato a situazioni industriali di necessità/opportunità.</p> |
| OPERATORE 12 | <p>Non condivide la proposta di introduzione di ulteriori elementi di progressività sugli oneri generali; tale approccio potrebbe essere accettabile solo nel caso di applicazione della tariffa D1 alla generalità delle utenze domestiche.</p> |
| OPERATORE 13 | <p>Non condivide la proposta di progressività sugli oneri generali in quanto si introdurrebbero ulteriori elementi di complessità gestionale.</p> <p>L'operatore suggerisce invece un'applicazione delle componenti A e UC che tenga conto del valore di potenza definito in ambito contrattuale.</p> |
| OPERATORE 15 | <p>Si condivide l'ipotesi prospettata; in particolare nel caso di applicazione dell'opzione 2 tale previsione potrebbe rivelarsi utile a bilanciare lo scarso incentivo all'uso efficiente contenuto in tale opzione.</p> |
| OPERATORE 16 | <p>L'operatore condivide l'ipotesi in quanto coerente con le misure poste in essere in materia di risparmio energetico; non sembrano sussistere impedimenti, salvo la verifica della sostenibilità degli aggravati di costo per gli utenti con consumi superiori a 2600 kWh/anno.</p> |

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 17 | Non condivide l'impostazione in quanto si tradurrebbe in un aggravamento della spesa per le utenze che consumano più energia elettrica rispetto ad altre. |
| OPERATORE 18 | L'operatore non condivide l'impostazione proposta; i meccanismi di esenzione a vantaggio dei grandi consumatori infatti si basano su considerazioni opposte a quelle su cui si fonda l'eventuale articolazione proposta. |
| OPERATORE 19 | Condivide l'impostazione a patto di individuare i veri consumi eccessivi per non perpetuare l'attuale iniquità esistente. |
| OPERATORE 22 | Non condivide l'impostazione proposta. |

| | |
|-----------|---|
| S5 | <i>Il documento prevede l'applicazione del meccanismo di agevolazione nella forma di compensazione in luogo di una specifica tariffa. Si condivide tale impostazione? Perché?</i> |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | L'operatore valuta positivamente il passaggio ad una logica di tipo compensativo, poiché un tale meccanismo consente di individuare attraverso criteri oggettivi lo stato di disagio dei clienti meritevoli di tutela. |
| OPERATORE 4 | <p>Condivide l'applicazione in forma di compensazione. Il meccanismo dovrebbe essere progettato in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere passante per il venditore; • assicurare che l'agevolazione periodicamente conteggiata dal distributore non sia superiore a quanto pagato dall'utente finale; • evitare effetti retroattivi, in particolare la rielaborazione di fatturazioni di conguaglio. <p>Dovrebbero essere attentamente considerati inoltre i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di trattamento di utenti con forniture inferiori a 12 mesi; • la possibilità di modificare lo sconto in corso d'anno (tenuto conto che molte agevolazioni saranno a cavallo d'anno) • i casi in cui l'agevolazione corrisposta dal distributore sia superiore all'importo dovuto dall'utente, a conoscenza preventiva del distributore; • la possibilità che l'agevolazione per gravi condizioni di salute si riferisca a periodi inferiori all'anno anche a causa della perdita dei requisiti <p>Va precisato infine il trattamento fiscale dell'agevolazione ai fini IVA e ad altri fini, qualora l'energia agevolata venga considerata esente.</p> |
| OPERATORE 6 | L'operatore condivide il meccanismo ma fa osservare che, nell'esempio riportato nel documento, lo scarto tra le agevolazioni concesse alle diverse classi di utenza disagiata è estremamente ridotto (con scarti che variano tra i 12.93 €/anno e i 38.78 €/anno secondo il numero di componenti). |
| OPERATORE 7 | <p>Condivide l'applicazione in forma di compensazione in quanto tale meccanismo preserva il segnale di prezzo rispetto alla definizione di una tariffa alternativa. Segnala tuttavia l'esigenza di introdurre procedure il più possibile semplificate al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri per i diversi soggetti coinvolti.</p> <p>Occorre inoltre che siano definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità con le quali il distributore possa gestire dati personali e sensibili; • le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti con particolare riferimento ai flussi informativi tra il soggetto collettore dei dati e il soggetto che eroga l'agevolazione in caso di errori o ritardi. |
| OPERATORE 8 | L'operatore condivide l'impostazione. Soprattutto in vista dell'apertura del segmento, ritiene che perseguire finalità di tutela sociale tramite meccanismi di carattere "esogeno" rispetto al sistema tariffario, non alteri l'attitudine del sistema tariffario medesimo ad essere il più possibile <i>cost reflective</i> . |
| OPERATORE 10 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 11 | Condivide l'impostazione proposta che consente di mantenere livelli di contendibilità del segmento domestico grazie al riconoscimento di uno sconto sulle sole componenti regolate. |

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 12 | <p>L'operatore suggerisce l'applicazione dello sconto secondo il criterio del <i>pro-die</i>.</p> <p>L'operatore propone inoltre di far cessare lo sconto sia in caso di voltura che di aumento di potenza; in aggiunta alle suddette cause, la cessazione potrebbe avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla fine del dodicesimo mese • alla fine del mese successivo alla revoca da parte dell'ente certificatore, qualora si adottasse un meccanismo che preveda il mantenimento del diritto fino alla sua revoca (in tal caso sarebbe preferibile utilizzare un periodo pari all'anno solare). <p>Nel caso in cui lo sconto nel bimestre sia superiore all'importo che il distributore applica alla società di vendita, il valore residuo di sconto potrà essere recuperato nelle fatture successive fino alla scadenza del periodo di certificazione ma non con rifatturazioni di fatture di conguaglio precedenti. In sostanza lo sconto non usufruito su una bolletta non deve essere utilizzato a compensazione di un conguaglio precedente, ma solo a compensazione di un conguaglio successivo. Lo sconto dovrebbe essere previsto in ogni caso fino a concorrenza dell'importo fatturato dal distributore al venditore. Tenuto conto che il documento prevede che lo sconto possa coprire anche una parte della componente a copertura del costo di acquisto dell'energia, ciò implicherebbe potenziali pagamenti dal distributore al venditore che dovrebbero essere attentamente vagliati.</p> <p>Va infine precisato il trattamento fiscale dello sconto sia a fini IVA che ad altri fini, qualora i quantitativi agevolati risultino essere esenti da imposta.</p> |
| OPERATORE 13 | <p>Condivide l'impostazione proposta; suggerisce tuttavia la necessità di introdurre forme di controllo a campione delle domande presentate e accettate per quanto riguarda i clienti che versano in gravi condizioni di salute e le corrispondenti misure sanzionatorie da applicarsi in caso di violazione.</p> |
| OPERATORE 14 | <p>L'operatore condivide l'impostazione proposta. Trattandosi di una struttura a blocchi a cui verrebbe sommato algebricamente l'eventuale sconto per gravi condizioni di salute e/o per disagio economico, sarebbe più facile implementarne la fatturazione.</p> |
| OPERATORE 15 | <p>Condivide l'impostazione proposta per la sua neutralità rispetto al passaggio dei clienti sul mercato libero e alla possibilità di cambiare fornitore.</p> |
| OPERATORE 16 | <p>L'operatore condivide l'impostazione proposta in quanto implica la semplificazione gestionale, una maggior precisione nella quantificazione dell'onere e nella determinazione dell'aliquota di recupero e la compatibilità con il processo di liberalizzazione, essendo anche coerente con il vincolo della tariffa unica nazionale.</p> |
| OPERATORE 18 | <p>Esprime perplessità, vista la scarsa incidenza delle componenti legate agli oneri generali, circa la possibilità di emissione di fatture di trasporto "negative" emesse dal distributore al fornitore.</p> |
| OPERATORE 19 | <p>Condivide l'impostazione proposta perché di maggiore semplicità e di facile realizzazione.</p> |
| OPERATORE 22 | <p>L'operatore condivide l'impostazione proposta. Il costo delle agevolazioni per i clienti domestici in stato di disagio e/o portatori di gravi handicap dovrebbe essere posto a carico della fiscalità generale.</p> <p>L'annullamento delle quote fisse e addirittura la possibilità che la fornitura possa risultare di fatto a titolo gratuito è un errore comportamentale che potrebbe indurre potenzialmente i clienti ad aumentare i propri consumi.</p> |

| | |
|-----------|--|
| S6 | <i>Anche nella logica di tipo compensativo è prevista la graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Si condivide tale impostazione? Perché?</i> |
|-----------|--|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | Benché di onerosa implementazione, L'operatore ritiene utile la graduazione per garantire maggiore equità nell'attribuzione delle agevolazioni ai diversi destinatari. Si rileva peraltro che l'indicatore ISEE tiene già conto della numerosità familiare. |
| OPERATORE 4 | Condivide l'impostazione purchè la gestione sia semplice e non modificata nel corso del periodo di validità. Eventuali variazioni dovrebbero pertanto avere effetto alla scadenza del periodo in seguito a nuova certificazione del diritto. |
| OPERATORE 8 | La graduazione proposta appare condivisibile; considerazioni di equità sociale portano a ritenere imprescindibile la numerosità del nucleo familiare nella determinazione dello stato di disagio economico del nucleo stesso. In ogni caso la certificazione amministrativa dovrebbe avere efficacia legale tale da esonerare il distributore da obblighi di accertamento. |
| OPERATORE 10 | Non ravvisa controindicazioni all'impostazione proposta. |
| OPERATORE 11 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 12 | Condivide l'impostazione con l'unica prescrizione che il meccanismo di sconto non preveda modifiche di importo in corso d'anno. Eventuali variazioni dovrebbero avere effetto alla scadenza del periodo, in seguito a nuova certificazione del diritto. |
| OPERATORE 15 | Condivide l'impostazione essendo la numerosità del nucleo familiare elemento rilevante ai fini dell'individuazione dello stato di disagio. |
| OPERATORE 16 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 19 | L'operatore condivide l'impostazione essendo la numerosità del nucleo familiare la prima condizione discriminante. |
| OPERATORE 22 | Non è corretto differenziare le agevolazioni in funzione della numerosità familiare in quanto si ritiene che alle facilitazioni per tali nuclei dovrebbe provvedere lo Stato con agevolazioni diverse, anche in considerazione del fatto che l'ISEE tiene conto della numerosità del nucleo, per cui non si ritiene corretto moltiplicare gli interventi agevolativi. Sarebbe opportuno che l'agevolazione non fosse concessa in quantità fisse nel corso dell'anno bensì variabili in funzione del consumo effettivo dell'utente finale, riducendo in tal modo i casi di "rimborso" al cliente finale. |

| | |
|-----------|---|
| S7 | <i>Coerentemente con l'impostazione della consultazione 2003, le classi di componenti del nucleo familiare individuate sono: 1 componente, da 2 a 4 componenti e oltre 4 componenti. Si condivide tale ripartizione o si ritiene preferibile suddividere i nuclei familiari secondo la ripartizione: da 1 a 2 componenti, da 3 a 5 componenti, oltre 5 componenti? Si ritengono preferibili altre ripartizioni? Perché?</i> |
|-----------|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | Entrambe le ripartizioni appaiono adeguate; la scelta dovrebbe essere effettuata alla luce di ulteriori analisi degli effetti sull'equa ripartizione delle agevolazioni. Tali analisi dovrebbero essere responsabilità delle istituzioni competenti in materia di indirizzi di politica sociale. |
| OPERATORE 6 | l'operatore preferisce una scala continua (ottenuta ad esempio attraverso coefficienti di adeguamento proporzionali alla numerosità del nucleo) a classi di raggruppamento che creano nicchie di iniquità. |
| OPERATORE 8 | Ritiene che l'articolazione delle classi in base alle quali graduare le agevolazioni costituisca una scelta di politica sociale e come tale essere deputata alle competenti istituzioni dotate di idonei strumenti di valutazione. |
| OPERATORE 10 | La società ritiene di non avere elementi sufficienti per esprimere una preferenza. |
| OPERATORE 12 | Non esprime preferenze. |
| OPERATORE 15 | Condivide la ripartizione in classi; non esprime preferenza per l'uno o l'altro tipo di ripartizione. |
| OPERATORE 19 | Esprime preferenza verso la seconda ripartizione perché consente di individuare più precisamente tre distinte tipologie di famiglie. Propone in alternativa la seguente articolazione: da 1 a due componenti, da 3 a 4 componenti, oltre 4 componenti. |

| | |
|-----------|--|
| S8 | <i>Oltre alla graduazione dell'agevolazione in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, una volta definita la soglia di accesso al regime agevolato, qualunque indicatore venga individuato al riguardo, si ritiene utile differenziare l'agevolazione anche in funzione del valore (comunque inferiore al valore di soglia) assunto dall'indicatore?</i> |
|-----------|--|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | Una maggiore articolazione può contribuire ad una più puntuale attribuzione della stessa con benefici in termini di equità distributiva. La federazione ritiene che tale obiettivo potrebbe essere conseguito solo lasciando ai Comuni l'intera gestione del meccanismo essendo per gli operatori particolarmente complesso adeguare i sistemi di calcolo e gestire differenti agevolazioni. |
| OPERATORE 4 | Non ritiene utile introdurre ulteriori elementi di graduazione. |
| OPERATORE 6 | Non ritiene utile introdurre ulteriori elementi di graduazione. |
| OPERATORE 8 | Non ritiene utile introdurre ulteriori elementi di graduazione. |
| OPERATORE 10 | Non ritiene utile introdurre ulteriori elementi di graduazione. |
| OPERATORE 11 | Condivide l'introduzione di ulteriori elementi di graduazione in funzione del valore assunto dall'indicatore. |
| OPERATORE 12 | Non ritiene utile introdurre ulteriori elementi di graduazione. |
| OPERATORE 15 | Ritiene utile la differenziazione anche in funzione del valore assunto dall'indicatore. |
| OPERATORE 16 | Ritiene potenzialmente utile un'ulteriore differenziazione, in quanto consentirebbe di meglio cogliere le situazioni di disagio. La validità dell'assunto poggia tuttavia su due elementi di fondo: <ul style="list-style-type: none"> • il disagio, a parità di reddito, è influenzato dal numero di componenti del nucleo familiare; • l'indicatore di disagio prescelto rispecchi al meglio la situazione economica reale delle famiglie. |
| OPERATORE 19 | l'operatore ritiene utile introdurre tale ulteriore elemento di differenziazione. |

| | |
|-----------|--|
| S9 | <i>E' confermata, nell'impostazione sopra descritta, la previsione del limite di 3 kW di potenza impegnata (con esclusione dei casi, meglio dettagliati nella Parte VI, di utenti in gravi condizioni di salute) per l'accesso all'agevolazione riconosciuta in caso di disagio economico. Si condivide tale previsione? Perché?</i> |
|-----------|--|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | Condivide la scelta dei 3 kW di potenza impegnata quale soglia di accesso perché appare sufficientemente rappresentativo della copertura del fabbisogno energetico efficiente di un nucleo familiare tipo. |
| OPERATORE 4 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 6 | No (vedi S10) |
| OPERATORE 8 | Ritiene che la soglia proposta individui in maniera efficace la tipologia di utenza prevalentemente coinvolta da tale tipo di tutela. |
| OPERATORE 10 | Ritiene che la soglia proposta possa essere aumentata nel caso di nuclei particolarmente numerosi; per tali utenti l'agevolazione dovrebbe avere importo almeno pari a quello concesso agli utenti con impegno non superiore a 3 kW. |
| OPERATORE 11 | L'operatore non condivide la limitazione imposta in quanto ritiene che la situazione di disagio sia indipendente dalla potenza impegnata. |
| OPERATORE 12 | Condivide l'impostazione proposta; ritiene importante dal punto di vista gestionale utilizzare un solo limite in tutti i casi, con la sola eccezione dei clienti in gravi condizioni di salute. |
| OPERATORE 15 | Condivide la limitazione in quanto si ritiene adeguato un impegno di potenza pari a 3 kW a soddisfare il fabbisogno di una famiglia tipo. |
| OPERATORE 16 | Condivide l'impostazione proposta in quanto è ragionevole ipotizzare che gli utenti in stato di disagio economico siano caratterizzati da livelli e tipologie di consumo strettamente necessarie e tali da essere pienamente soddisfatte tramite impegni di potenza non superiori a 3 kW. |
| OPERATORE 19 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 22 | Condivide l'impostazione proposta. |

| | |
|------------|---|
| S10 | <i>Si ritiene opportuno, nel caso di nuclei famigliari particolarmente numerosi (oltre 6 componenti), elevare il limite sull'impegno di potenza a 4,5 kW?</i> |
|------------|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | Una maggiore articolazione potrebbe essere fattibile solo se a gestire il meccanismo fossero i Comuni; l'interlocutore esclude la possibilità che gli operatori siano in grado di gestire tale complessa articolazione della corresponsione delle agevolazioni. Pertanto non si ritiene utile introdurre ulteriori elementi di differenziazione. |
| OPERATORE 4 | Non ritiene opportuno elevare la soglia. |
| OPERATORE 6 | Si ritiene opportuno elevare la soglia nel caso di nuclei particolarmente numerosi. |
| OPERATORE 8 | Non ritiene opportuno elevare la soglia nel caso di nuclei particolarmente numerosi; tale prescrizione confliggerebbe con l'incentivo ad un uso efficiente delle risorse. |
| OPERATORE 12 | Non ritiene opportuno elevare la soglia (vedi S9). |
| OPERATORE 15 | Non ritiene opportuna l'elevazione della soglia in tali casi. |
| OPERATORE 16 | L'operatore condivide l'elevazione della soglia nel caso di nuclei famigliari particolarmente numerosi. |
| OPERATORE 19 | Condivide l'elevazione della soglia nel caso di nuclei famigliari particolarmente numerosi. |
| OPERATORE 20 | L'installazione del contatore elettronico ha reso il limite di potenza di 3 kW insufficiente per famiglie particolarmente numerose; l'elevazione del limite di potenza potrebbe rivelarsi opportuno anche per i nuclei con almeno 5 componenti. |
| OPERATORE 22 | Non ritiene opportuno elevare la soglia per le famiglie numerose. Potrebbe invece risultare opportuno concedere agevolazioni maggiori ai clienti con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW e agevolazioni inferiori in caso di impegno di potenza oltre i 1,5 kW e fino a 3 kW. |

| | |
|------------|--|
| S11 | <i>In relazione alle considerazioni svolte circa l'individuazione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire commenti ed eventuali elementi ulteriori di valutazione, ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell'Autorità in materia.</i> |
|------------|--|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | <p>L'operatore concorda con la previsione di limitare l'applicazione del meccanismo solo per gli utenti che utilizzino apparecchiature elettromedicali salva-vita. Potrebbe essere socialmente accettabile che l'agevolazione venga offerta anche ad altri soggetti (ad esempio gli utilizzatori di apparecchiature per il sollevamento); qualora si estenda il novero dei potenziali beneficiari la federazione ritiene che la gestione dovrebbe essere posta integralmente a carico dei Comuni.</p> <p>Appare efficace la previsione che la certificazione dello <i>status</i> che dia diritto all'agevolazione sia demandata alle ASL.</p> <p>Qualora il meccanismo fosse gestito dai distributori andrebbe definita l'allocazione delle responsabilità e andrebbero altresì specificate in dettaglio l'eventuale trattamento della morosità dei clienti agevolati (elettromedicali e non) e della morosità dei clienti grossisti.</p> |
| OPERATORE 8 | Ritiene condivisibile limitare la tutela ai soli soggetti che utilizzino apparecchiature salva vita; tale misura consentirebbe di individuare una tipologia chiaramente identificabile di beneficiari. |
| OPERATORE 12 | <p>Non formula osservazioni.</p> <p>Sottolinea tuttavia l'esigenza di avere un'unica certificazione per entrambe le situazioni di disagio e di chiarire a chi debba essere intestato il contratto di fornitura (se al soggetto direttamente interessato dall'agevolazione ovvero ad altro componente del nucleo familiare).</p> |
| OPERATORE 15 | Ritiene adeguate le considerazioni effettuate dall'AEEG. |
| OPERATORE 22 | Sarebbe opportuno che le gravi condizioni di salute fossero certificate da idonea commissione medica, quale ad esempio quella che riconosce il diritto alle indennità di accompagnamento. La commissione potrebbe anche specificare se in base alla tipologia di invalidità debba essere riconosciuta l'agevolazione relativa al maggior impegno di potenza e ciò indipendentemente dal tipo di apparecchiatura (salvavita, sollevamento, altre). |

| | |
|------------|--|
| S12 | <i>Si condivide quanto illustrato nel capitolo 23 in relazione ai possibili meccanismi specifici di tutela tariffaria previsti per i clienti domestici che utilizzino apparecchiature salvavita, da riconoscersi indipendentemente dal raggiungimento della soglia per il riconoscimento dello stato di disagio economico? Perché?</i> |
|------------|--|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | Secondo l'operatore appare condivisibile che lo <i>status</i> di cliente dotato di apparecchiatura elettromedicale salva-vita sia di per sé sufficiente per l'accesso al regime agevolato; L'operatore concorda inoltre con la cumulabilità delle agevolazioni e non ravvisa la necessità di introdurre soglie di potenza per l'accesso. |
| OPERATORE 6 | Condivide la proposta in quanto si riconosce il valore della cura domiciliare che comporta vantaggi sia in termini di risparmio in spese di ricovero ospedaliero o in case di cura che di miglioramento della qualità della vita del malato. |
| OPERATORE 8 | Ritiene condivisibile non prevedere vincoli assoluti all'impegno di potenza sebbene potrebbe rivelarsi opportuno che il limite di potenza venga assegnato sulla base delle necessità di assorbimento delle apparecchiature elettromedicali. In generale si condividono le considerazioni dell'AEEG con particolare riferimento alla neutralizzazione degli effetti della progressività sul costo marginale dell'energia elettrica. |
| OPERATORE 10 | l'operatore condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 12 | Condivide l'impostazione proposta. L'operatore sottolinea l'importanza della coincidenza tra i soggetti a cui verrà concessa l'agevolazione con quelli identificati ai fini della delibera n. 200/99 per evitare la sospensione della fornitura per morosità. L'operatore condivide infine la necessità di definire un elenco dettagliato degli apparati di cura considerati ai fini della determinazione delle "gravi condizioni di salute" in base alla quale concedere l'agevolazione. |
| OPERATORE 15 | Condivide l'impostazione proposta. |
| OPERATORE 16 | Condivide parzialmente l'impostazione. Il riconoscimento di una particolare tutela legata a condizioni di salute dovrebbe tener conto del reddito del soggetto stesso; potrebbero ad esempio essere esclusi i clienti con reddito annuo elevato (superiore a 80 - 100 mila euro) |

| | |
|------------|---|
| S13 | <i>In relazione all'identificazione univoca del punto di fornitura da ammettere all'agevolazione, l'Autorità ritiene di poter utilizzare il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dall'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni (POD). Si ritiene che esistano riferimenti più efficaci? Se sì, quali e perché?</i> |
|------------|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 1 | <p>Non condivide l'uso del POD quale unico riferimento per l'individuazione del cliente agevolato; il POD individua il punto di presa e come tale non segue l'utente ad esempio nel caso di cambio di residenza.</p> <p>Sarebbe opportuno rendere compatibile la procedura di individuazione del cliente agevolato con la procedura di individuazione della fornitura commerciale sul mercato libero per le possibili differenze di standard di comunicazione tra cliente e Comune, da una lato, e tra distributore e grossista, dall'altro. L'operatore ritiene necessario codificare in dettaglio inoltre le modalità di comunicazione del cambio di residenza e la tempistica inerente tali variazioni.</p> |
| OPERATORE 4 | Poiché la comunicazione avviene tra il distributore e l'ente di certificazione, l'operatore condivide l'utilizzo del POD, in quanto individua univocamente sul territorio nazionale il punto di fornitura indipendentemente da eventuali cambi di fornitore. |
| OPERATORE 8 | Il riferimento proposto appare idoneo all'identificazione univoca del punto di fornitura. |
| OPERATORE 10 | Condivide l'utilizzo del riferimento proposto. |
| OPERATORE 11 | Condivide l'utilizzo del riferimento proposto. |
| OPERATORE 12 | Condivide l'utilizzo del riferimento proposto in quanto individua in modo univoco e unico sul territorio nazionale il punto di fornitura del cliente indipendentemente da eventuali cambi di fornitore. |
| OPERATORE 15 | Condivide l'utilizzo del riferimento proposto. |
| OPERATORE 16 | Condivide l'utilizzo del riferimento proposto. |

| | |
|------------|---|
| S14 | <i>Come si valuta il processo di gestione amministrativa della domanda di ammissione ai meccanismi di tutela sociale sopra sintetizzato? A quali problematicità si ritiene debba essere prestata maggiore attenzione?</i> |
|------------|---|

| | |
|--------------|--|
| OPERATORE 6 | <p>Il sistema potrebbe essere ulteriormente semplificato consentendo di presentare la documentazione necessaria (certificazione ISEE e stato di famiglia) una sola volta all'ente certificatore e ripresentarla solo in caso di variazioni "rilevanti".</p> <p>L'operatore evidenzia inoltre la necessità di preconstituire organi di controllo contro gli eventuali abusi.</p> |
| OPERATORE 8 | <p>Per quanto riguarda la fase di raccolta e verifica delle informazioni, l'operatore ritiene che tale attività possa essere efficacemente svolta dai Comuni; nonostante l'attitudine di tali enti, tuttavia, particolarmente critiche si presentano le fasi di comunicazione delle informazioni al distributore e dell'attivazione del meccanismo di tutela. La prescrizione di comunicazione mensile da parte del Comune dell'elenco dei soggetti da agevolare appare di difficile realizzazione soprattutto per i Comuni di maggiori dimensioni, con riflessi negativi in termini di tempestività nell'attivazione del meccanismo e di efficacia della tutela.</p> |
| OPERATORE 10 | <p>L'operatore ritiene decisamente opportuno che la gestione sia posta in capo ai Comuni, maggiormente in grado di conoscere in dettaglio le situazioni di disagio sul rispettivo territorio; ritiene opportuno in ogni caso affiancare ai Comuni altri enti (Agenzia delle Entrate, INPS) a supporto della fase di individuazione dei beneficiari, ovvero dei distributori per la definizione del <i>quantum</i> economico (il distributore in quanto soggetto regolato potrebbe essere remunerato per tale attività).</p> <p>Non si esclude la possibilità di assegnare il ruolo di collettore ad Enti locali di maggiori dimensioni (quali la Provincia o la Regione) al fine di minimizzare l'impatto per i Comuni di dimensioni minori.</p> |
| OPERATORE 12 | <p>Ritiene che il processo di gestione amministrativa costituisca l'elemento maggiormente critico; l'operatore condivide l'impostazione di non assegnare a distributori e società di vendita il ruolo di collettore e controllore delle domande di ammissione. Non condivide invece l'ipotesi di assegnare ai Comuni tale funzione (dato l'elevato numero di soggetti, la disuniformità nel trattamento dei dati, inevitabili ritardi e/o inefficienze).</p> <p>È indispensabile quindi che il soggetto responsabile sia unico, dotato di sufficienti capacità di elaborazione, dotato di adeguata struttura telematica, e che il flusso informativo avvenga con standard ben definiti e tramite siti Internet certificati. Ad oggi soggetti potenzialmente idonei a svolgere tale attività appaiono l'Agenzia delle Entrate e l'INPS (eventualmente localmente supportati dai CAAF o dai medesimi Comuni).</p> <p>L'operatore condivide infine la tempistica per l'attivazione del meccanismo a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione delle informazioni rilevanti. Eventuali ritardi di comunicazione non dovrebbero poter dar luogo a riconoscimenti retroattivi.</p> |
| OPERATORE 15 | <p>l'operatore valuta positivamente il processo. Sebbene con qualche riserva si ritiene che il Comune possa essere considerato il soggetto maggiormente idoneo a svolgere il ruolo di collettore.</p> |
| OPERATORE 16 | <p>Condivide il meccanismo proposto, sebbene una volta nota la normativa primaria di riferimento, la gestione amministrativa dovrebbe essere concordata con i soggetti operativamente interessati dal processo.</p> |

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 18 | Condivide l'impostazione di esonerare il fornitore dai gravami burocratici relativi alla raccolta ed aggiornamento della situazione ISEE e/o dello stato di salute dell'utente disagiato. |
| OPERATORE 22 | Il ruolo di collettore non può che essere svolto dal Comune al quale spetta anche la fase di verifica di sussistenza dei requisiti. |

| | |
|------------|--|
| S15 | <i>In relazione al processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, si invita a voler fornire eventuali elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli già discussi, utili per le future decisioni dell’Autorità in materia.</i> |
|------------|--|

| | |
|--------------|---|
| OPERATORE 1 | Principio imprescindibile deve essere quello di semplificare le procedura amministrative al fine di minimizzare l’impatto su tutti i soggetti coinvolti e limitare quindi la possibilità di errori o ritardi. Per tali motivi appare opportuno affidare ai Comuni la gestione dell’intero meccanismo. |
| OPERATORE 6 | Oltre ai casi previsti dovrebbe essere contemplata la “famiglia numerosa” (oltre 4 componenti) quale requisito di accesso alla tariffa agevolata. |
| OPERATORE 8 | Sarebbe opportuno predisporre, anche tramite una prescrizione normativa di carattere primario, ruoli di forte centralità per gli Enti locali al fine di garantire maggiore efficacia alla tutela. In alternativa potrebbero essere considerate interazioni con organismi diversi, comunque a valenza nazionale, quali ad esempio le Agenzie delle Entrate, in grado di garantire un adeguato flusso telematico delle informazioni. L’operatore sottolinea infine l’opportunità di introdurre specifiche misure atte a garantire, in caso di ritardi, l’applicazione, anche con effetto retroattivo, al primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione resa dall’Ente locale. |
| OPERATORE 12 | Non esprime ulteriori considerazioni relativamente al settore elettrico; con riferimento al settore gas, l’operatore ritiene necessario potenziare il meccanismo ad oggi marginalmente utilizzato sia attraverso campagne informative presso i Comuni, sia prevedendo la possibilità di incrementare il limite massimo della quota aggiuntiva sulla tariffa di distribuzione. Prematura appare l’estensione del modello proposto per il settore elettrico; propone di rinviare la riflessione a seguito del potenziamento del meccanismo attualmente previsto e alla luce degli esiti delle prime esperienze nel settore elettrico. |
| OPERATORE 15 | Richiama l’attenzione affinché il processo di ammissione sia esperito con la massima correttezza ed obiettività. |
| OPERATORE 16 | L’operatore ritiene particolarmente critica la gestione delle informazioni in termini di tutela dei dati personali, trattandosi soprattutto nei casi di tutela per gravi condizioni di salute di informazioni sensibili. |
| OPERATORE 22 | La logica di tutela sociale proposta per il settore elettrico deve sostituire e non integrare quella attualmente presente nel settore gas. |